

Leggendo il Ça ira di G. Carducci

*Solo, nell'ora tarda, io lejo il verso ove un lunojo
Fremito d'armi, un alto grido di popolo vibra.
Ma da qu'ella lontana età di titaniche lotte
Fugge il pensiero mio, e più terribili scene
Mi si parano innanzi nel triste futuro.*

Ecco il giorno

*Fatale. Dalle basse case, dall'officine, dai neri
Tuguri ove la fame addensa una turba ignorita
Escono al sole uomini dal fosco aspetto di spettro,
E per le larghe strade cui prima un silenzio di morte
Copria, cresce la turba, cui trova negli occhi scintilla
La minaccia. E sempre cresce: risplendon le picche
Levate in alto e un urto selvaggio sale da quella
Spaventosa marea d'uomini. Cedon le porte
All'urto. Le donne coprono in van colle bianche
Mani le teste dei piccoli figli: d'accanto
A lor calano gli uomini, esterre a' li, con l'armi
Nel pugno. Ma la furia del popolo sale ed inonda
Le vie, le case, come un torrente di sangue
Passa tra gli urli, tra le bestemmie ed il pianto
Frajorosa, invincibile.*

*Così l'orribile strage
Dura fino a che il sole calmo, raggiante dal chiaro
Azzurro guida i passi dei furibondi. Poi scende
La notte. Stanchi, ebbri di sangue e di vino,
Dormono i vincitori. Dormono i morti. La luna
Splende dall'alto e illumina il rosso vessillo che ondeggia
Solitario, gigante, sopra quel cupo silenzio.*

MARCO LESSONA.

POLITICA E GIUSTIZIA ⁽¹⁾

(PREGIUDIZI CLASSICI)

Ma un segno ancor più vivo della tendenza della scienza a cementare cotesti mutui rapporti, lo abbiamo nel disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati dall'on. Lucchini Odoardo, nell'intento di attuare il principio della competenza esclusiva nelle più alte e delicate materie d'ordine eminentemente ed esclusivamente politico, quali sarebbero, ad esempio, il giudizio sulla validità delle elezioni dei vari corpi sovrani, e la decisione delle eventuali questioni statutarie che possono insorgere. Quel disegno di legge sancisce l'azione popolare giudiziaria per far valere o difendere i diritti civili del popolo o di certe classi, ceti e categorie di persone contro l'operato dei legali rappresentanti dello Stato e della Provincia e dei Comuni e loro frazioni, delle opere pie e di ogni altro istituto avente carattere e scopo pubblico; ed in generale contro l'operato dei preposti alla pubblica amministrazione, per far valere e difendere i diritti sopraindicati contro chiunque li abbia in qualsivoglia modo violati o sia inadempiente alle sue obbligazioni verso cotali enti; per far dichiarare l'illegalità della elezione o nomina, e la decadenza dell'ufficio di amministratore o preposto addetto a qualsivoglia pubblico istituto od ufficio, nei casi contemplati dalle leggi per le domande di riparazione o di indennità per un

diritto di un pubblico istituto del popolo o di una classe del popolo, fu leso per fatto degli amministratori o preposti.

E questo concetto dell'on. Lucchini ha un precedente parlamentare notevole, nella Relazione della Giunta per la riforma della Legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, ed informa pure alcune disposizioni del progetto di Codice penale dell'on. Zanardelli, in materia di contravvenzioni, dove è pure accordata l'azione popolare, la quale vorrebbe estesa da parecchi scrittori di procedura penale a tutti i reati d'azione pubblica, accanto a quella del Pubblico Ministero.

Ma vi ha di più. Il progetto della nuova legge comunale e provinciale approvato recentemente dalla Camera dei Deputati, ampliando il sistema già accolto dalla legge elettorale politica, commette alla magistratura giudicante di presiedere gli uffici di scrutinio, per ottenere un più efficace controllo, una più sicura guarentigia della sincerità e della libertà dei suffragi. E qui la magistratura discende dal suo scanno nel campo della lotta, assiste al cozzo dei partiti, e si eleva moderatrice autorevole fra i contendenti.

Guai se nell'arduo esercizio di questa attribuzione le fanno difetto il senso dell'opportunità, l'intuizione politica, la persuasione dell'importanza del fatto che va compendosi alla sua presenza, la conoscenza dell'ambiente tutto speciale che si forma in apparenza improvvisamente, ma in sostanza di lunga mano preparato, nella sala delle elezioni. Tali doti se sono principalmente necessarie in simili contingenze, si richiedono nella magistratura anche per tutti gli atti che essa compie nelle questioni in cui preme il carattere politico. E sarebbe anzi utilissimo che i magistrati avessero un conveniente corredo di scienza politica, acquistata mercè studii speciali, a cui profitterebbe assai una cattedra politica, dalla quale si spiegassero e si illustrassero i sommi scrittori politici nostrani e stranieri, non bastando il monco insegnamento che si impartisce presentemente nelle università.

Ma la cognizione dei principii della scienza è ben poca-cosa senza quella della vita politica attuale del proprio paese, senza l'esperienza acquistata dai fatti che giornalmente si svolgono e si discutono nella vicenda e nel contendersi dei partiti, senza la partecipazione diretta od indiretta ai principali fra quegli stessi fatti. In tutto ciò si ritempra la fibra morale del giovane che deve avviarsi per l'aspra via della magistratura, a cui oggi conduce nella maggior parte dei casi il tirocinio degli uffizii giudiziari, dove spesso grava un'atmosfera satura di elementi che soffocano i germi fecondi annidantisi nello spirito giovanile e inaridiscono il fiore dell'attività cerebrale dei più, che finiscono col cadere vittime della burocrazia e del formalismo.

E chi deplora che i migliori ingegni rifuggano dalla carriera delle magistrature, dovrebbe annoverare fra le cause di cotesto fatto spiacevole, che compromette le sorti della giustizia, appunto questo infiacchimento, questo sfibramento che si attacca, come un contagio, all'intelletto e alle

(1) Vedi n. 45 del 1888, pag. 235.